Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra C. O'Reilly e sig. C. Ladenburger, agenti) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sig.ra A. Tiemann, nonché sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)

IT

Oggetto

Annullamento delle disposizioni previste dall'art. 4, nn. 1, ultimo comma, e 6, e dall'art. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) — Deroghe al diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
- (1) GU C 47 del 21.2.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-255/04) (1)

(Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell'onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)

(2006/C 190/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: E. Traversa e A.-M. Rouchard-Joet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (Rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 49 CE — Regime francese di concessione di licenze agli artisti stabilitisi in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine — Presunzione di lavoro subordinato applicata ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato d'origine dove forniscono abitualmente servizi analoghi

Dispositivo

- 1) La Repubblica francese:
 - subordinando la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti e
 - imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi
 - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.
- (1) GU C 217 del 28.8.2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Breisach — Germania) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg

(Causa C-264/04) (1)

(1453/direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Fusione di società — Effettuazione di rettifiche presso il registro fondiario — Riscossione di una tassa — Qualificazione come «imposta sul trasferimento della proprietà» — Requisiti ai fini della riscossione della tassa)

(2006/C 190/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Breisach

Parti nella causa principale

Ricorrente: Badischer Winzerkeller eG

ΙT

Convenuta: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 4, 10, lett. c), e 12, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE (GU L 103, pag. 13),del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE (GU L 103, pag. 15), del Consiglio 7 novembre 1974, 74/553/CEE (GU L 303, pag. 9), e del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23) — Imposta dovuta per la rettifica catastale in seguito ad un passaggio di proprietà di una società cooperativa agricola conseguente ad una fusione per incorporazione e calcolata in funzione del valore dei beni immobili

Dispositivo

- 1) Una tassa applicata per l'effettuazione di rettifiche presso il registro fondiario, come quella oggetto della causa principale, ricade, in linea di principio, nel divieto dettato dall'art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio a 17 luglio 1969, 69/335/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.
- 2) Una tassa come quella oggetto della causa principale può essere considerata in deroga all'art. 10, lett. c), della direttiva 69/335, nel testo risultante della direttiva 85/303, quale imposta sui trasferimenti consentita dall'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, a condizione che essa non sia superiore a quelle applicabili ad operazioni analoghe nello Stato membro di imposizione.

Spetta al giudice nazionale verificare se tale tassa sia conforme alle disposizioni dell'art. 12, n. 2, della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303.

(1) GU C 228 dell'11 settembre 2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Poitiers — France) — Conseil général de la Vienne/Directeur général des douanes et droits indirects

(Causa C-419/04) (1)

(Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Sgravio dei dazi all'importazione — Presupposti — Art. 871 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario — Portata dell'obbligo di rivolgersi alla Commissione — Mancata dichiarazione, da parte di un soggetto passivo in buona fede, di royalties complementari che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate)

(2006/C 190/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Poitiers

Parti nella causa principale

Ricorrente: Conseil général de la Vienne

Convenuto: Directeur général des douanes et droits indirects

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Poitiers — Interpretazione dell'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Recupero dell'importo del debito doganale — Necessità di adire la Commissione in caso di dubbi sulla portata dei criteri di recupero o di sgravio dei diritti risultanti da un debito doganale

Dispositivo

L'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di recupero o di sgravio di dazi doganali non riscossi, le autorità doganali nazionali non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora siano venuti meno i dubbi da esse provati circa la portata dei criteri di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, rispetto al caso in questione, anche dopo che dette autorità abbiano manifestato la propria intenzione di adire la Commissione, o qualora detti dubbi riguardino la contabilizzazione